

ESU di Verona

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO**

Marzo 2012

A series of handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a circular mark on the right.

ACCORDO ESU DI VERONA – RSU - OO.SS.

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10.30 presso la sede amministrativa dell'ESU di Verona presenti:

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA:

Il Direttore con funzioni di	presidente	VERZA Gabriele
Qualifica unica dirigenziale	componente	BERTAIOLA Luca
Istruttore Direttivo Amministrativo - assistente		TOMELLERI Stefano

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

PER LE RSU AZIENDALI:

C.G.I.L./F.P.	FINETTO Mirella
C.G.I.L./F.P.	STRAMBACI Paolo
C.I.S.L./FPS	AMBRA Carla

PER LE OO.SS. TERRITORIALI:

C.G.I.L./F.P.	RAMETTA Giorgio
C.I.S.L./F.P.S.	ANTOLINI Franco

si è riunita la delegazione trattante per la definizione dell'accordo inerente l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata e viene stabilito quanto segue:

Validità e durata

Il presente contratto si applica al personale dell'ESU di Verona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, salvo diversa specificazione, a tempo determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale.

Ha valenza fino al 31.12.2012 per la parte normativa (salvo diversa indicazione nel testo che segue) e, per quanto attiene la composizione e l'utilizzo delle risorse economiche, è oggetto di verifica e determinazione annuale.

Il presente contratto alla scadenza si rinnoverà tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta le parti concordate rimangono in vigore fino a quando non vengono sostituite dal successivo contratto collettivo decentrato integrativo, purchè non in contrasto con disposizioni normative e contrattuali. Qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo l'ESU può provvedere in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (Art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. 165/2001).



2

Diritti e agibilità sindacali

Le parti, nell'esercizio delle rispettive prerogative, si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali secondo i principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

Eventuali comportamenti ritenuti da una delle parti non conformi ai principi di cui al comma precedente, saranno oggetto di verifica congiunta per individuare in via preventiva le possibili soluzioni.

Le assemblee in orario di lavoro, nel limite delle 12 ore annue individuali, devono essere richieste, di norma, con preavviso minimo di 5 giorni e previa autorizzazione da parte dell'Azienda all'uso dei locali.

In occasione delle riunioni sindacali l'Amministrazione, su richiesta degli organizzatori, consente l'utilizzo dei propri spazi disponibili.

L'Amministrazione permette altresì alle RSU e alle OO.SS. di utilizzare le bacheche sistemate in prossimità dei sistemi di rilevazione delle presenze.

Modalità di effettuazione degli incontri

Le parti si impegnano a dare attuazione secondo i principi di correttezza, buona fede e trasparenza alle disposizioni contenute nella normativa vigente e nel C.C.N.L. in materia di relazioni sindacali.

L'Amministrazione, nelle materie oggetto di contrattazione, concertazione ed informazione, garantisce la convocazione delle delegazioni entro quindici giorni ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza.

Per ogni incontro deve essere di norma espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, alla fine dell'incontro verrà fissata la data dell'incontro successivo.

Procedure di verifica

Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale, dell'applicazione degli accordi integrativi e del raggiungimento dei risultati previsti, per l'approfondimento di specifiche problematiche l'Amministrazione si impegna al confronto con la parte sindacale, di norma annuale, fornendo tutta la documentazione utile per l'approfondimento delle problematiche di volta in volta evidenziate.

Nel caso di controversie o difficoltà interpretative in ordine a clausole del contratto collettivo decentrato integrativo, le parti si incontrano, entro trenta giorni dalla richiesta, per definirne di comune accordo il significato. Tale accordo sostituisce con efficacia retroattiva la clausola controversa.



3

Criteria generali per le politiche dell'orario di lavoro

Nell'ambito dell'orario stabilito dal C.C.N.L. per tutti i servizi che non prevedono orari specifici, è concessa la seguente flessibilità in entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 ed in uscita dalle ore 13.30 alle 15.00 o dalle 17.00 alle 19.00 nei giorni di rientro pomeridiano.

Per esigenze particolari, documentate e prioritariamente riferite a situazioni di svantaggio personale nonché ai dipendenti con figli in età scolare o familiari da assistere, l'amministrazione valuterà la possibilità di concedere forme flessibili di orario diversificate, eventualmente anche per periodi limitati, purchè compatibili con le esigenze di servizio.

Sviluppo delle attività formative

L'Amministrazione adotta i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione e cambiamento in corso. L'Amministrazione, sulla base delle proprie scelte programmatiche e di bilancio, individua i percorsi formativi e professionali di base e specialistici, la cui partecipazione è da considerarsi obbligatoria in coerenza con le politiche di sviluppo delle risorse umane. Tali iniziative formative sono rivolte a tutti i dipendenti e si articoleranno in formazione ed aggiornamento orientate alla qualificazione e valorizzazione del personale ed al miglioramento dei servizi resi dall'utenza.


L'Amministrazione si impegna ad assumere come obiettivo quello di tendere alla destinazione, per lo sviluppo e la gestione delle attività formative, di una quota pari al limite di spesa stabilito dalla normativa vigente .

L'Amministrazione si impegna altresì ad attuare in collaborazione con i responsabili degli uffici e dei servizi la rilevazione periodica dei bisogni formativi quale presupposto essenziale per la corretta formulazione dei programmi di formazione.

Le attività di formazione coinvolgeranno il personale in attività formative e di sensibilizzazione sullo sviluppo delle risorse umane e quindi sul significato della valutazione e della formazione per quanto riguarda la responsabilità e la motivazione del dipendente.

Richiamate le disposizioni vigenti in materia di rinnovi contrattuali e di spesa del personale, le parti prendono atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 14.11.2011 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate come di seguito indicato:

Telli



4

Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2011

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)				
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995	L.	5.972.365		
Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII [^] e ex VIII [^] qualifica ora titolari di posizioni organizzative	-L.	2.149.634		
Riduzione 3% risorse 1999	-L.	179.171	L.	3.643.560 € 1.881,74

**RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'
(ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004)**

Art. 14 comma 4 C.C.N.L. 1998 - 2001 Riduzione 3% fondo straordinario 1999		L.	179.171	€	92,53
Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)					
a) Fondi art. 31 comma 2 previsti per l'anno 1998:					
ex b)	L.	6.824.465			
ex c)	L.	9.730.345			
ex d)	L.	9.880.930			
ex e)	L.	123.924.565			
Quote di straordinario ex VII [^] ex VIII [^] qualifica ora titolari di posizioni organizzative	L.	2.149.634	L.	152.509.939	€ 78.764,81
b) Risorse aggiuntive, incremento anno 1998, art. 3 del CCNL del 16.07.1996, 0,65% monte salari 1995			L.	5.621.719	€ 2.903,38
g) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED, somme vincolate			L.	11.895.000	€ 6.143,25
h) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di VIII [^] qualifica funzionale, somma vincolata			L.	1.500.000	€ 774,69
j) 0,52% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza			L.	5.374.585	€ 2.775,74

5

Art. 4 del C.C.N.L. 05.10.2001 biennio economico 2000 - 2001
(Integrazione risorse dell'art. 15 del C.C.N.L. dell'01.04.1999)

Art. 4 comma 1			
Importo pari all'1,1% del monte salari 1999 esclusa la quota relativa alla dirigenza		L. 14.036.792	€ 7.249,40
Art. 4 comma 2			
Importo annuo retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 01.01.2000 al 31.12 anno precedente (Donà, Trentini, Arbetti, Cavazza, Sommacampagna, Mora, Franco, Martini)			€ 8.151,26

Art. 32 comma 1 C.C.N.L. del 22.01.2004			
Importo pari allo 0,62 % del monte salari 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza			€ 4.307,61
Art. 32 comma 7 C.C.N.L. del 22.01.2004			
Importo pari allo 0,20 % del monte salari 2001, per finanziare le alte professionalità (art. 10)			€ 0,00

Art. 33 comma 4 lett. a) C.C.N.L. del 22.01.2004			
Quota parte Indennità di comparto			€ 1.448,09

Dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22.01.2004, n. 4 del C.C.N.L. 09.05.2006 e n. 1 del CCNL 31.07.2009			
Incremento importo PEO e rideterminazione fondo - art. 1 c. 3 C.C.N.L. 05.10.2001 al 01.01.2001 - art. 29 c. 2 C.C.N.L. 22.01.2004 al 01.01.2003 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 09.05.2006 al 01.01.2006 - art. 6 c. 1 C.C.N.L. 11.04.2008 al 01.01.2008 - art. 2 c. 1 C.C.N.L. 31.07.2009 al 01.01.2009			€ 5.004,74

TOTALE (Risorse stabili)			€ 117.615,50
---------------------------------	--	--	---------------------



RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'
(ART. 31, COMMA 3, CCNL 22/01/2004)

Art. 15 comma 1 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999) d) sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 05.10.2001; integrazione risorse art. 43 L. 449/1997			€ 0,00
e) Art. 1 comma 57 e seguenti L. n. 662/96 economie (anno precedente) conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; attivazione di mobilità di personale con trasferimento da una sede all'altra dell'Azienda			€ 0,00
k) somme destinate da specifiche disposizioni di legge. Fondi incentivanti la progettazione di opere pubbliche, art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. (al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali)			€

Art. 15 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 Sussiste capacità di spesa, integrazione sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari 1997 (€ 6.405,56)		L. 12.402.888	€ 6.405,56
--	--	---------------	------------

TOTALE (Risorse variabili)			€ 6.405,56
-----------------------------------	--	--	-------------------

Art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 Riconduzione ammontare complessivo risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010			€ - 775,19
Riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nel periodo 01.01.2011 – 31.12.2013			€ - 0,00

TOTALE (Risorse variabili – Riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010)			€ 5.630,37
--	--	--	-------------------

TOTALE FONDO (Risorse stabili + Risorse variabili – Riduzioni di cui all'art.9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010)			€ 123.245,87
--	--	--	---------------------

TOTALE COMPLESSIVO (comprensivo delle risorse destinate al lavoro straordinario)			€ 125.127,61
--	--	--	---------------------

Monte salari anno 1997 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc
L. 1.033.574.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 1999 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L. 1.276.072.000 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2001 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
L.1.345.272.000, € 694.775,01 (dal conto annuale)

Monte salari anno 2003 escluse le quote relative alla dirigenza, A.N.F., missioni, ecc.
€ 669.342,00 (dal conto annuale)



 7

Quantificazione delle risorse decentrate

Le risorse destinate alle politiche delle risorse umane e della produttività (art. 15 CCNL 1998 – 2001 del 01.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni) sono determinate annualmente dall'Amministrazione.

Con effetto dal 31.12.2003 e a valere dall'anno 2004, tale fondo è composto da una parte definita "Risorse certe, stabili e continue" (art. 31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004) e da una parte di "Risorse eventuali e variabili" (art. 31 comma 3 del CCNL del 22/01/2004) la cui entità muta di anno in anno secondo le disposizioni contrattuali previste.


Le risorse finanziarie per la creazione dei fondi relativi ai sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2011 sono state quantificate aumentando le risorse stabili complessive del fondo 2010 dell'importo di € 775,19, misura prevista dall'art. 4 comma 2 del C.C.N.L. del 05.10.2001, retribuzioni individuali di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio al 31.12.2010. Le risorse variabili, costituite dal solo importo di € 6.405,56, stabilite ai sensi dell'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999 – incremento dell'1,2% - del monte salari 1997, sono state ridotte dell'importo di € 775,19, ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis del Decreto Legge n. 78/2010, al fine di ricondurre l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio al corrispondente importo dell'anno 2010.

La quota di riduzione automatica del fondo 2011, in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio nell'anno, sarà quantificata e determinata nell'esatto importo a consuntivo.

Il fondo annuale per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche, art. 15 c. 1 lett. k) del C.C.N.L. del 01.04.1999, sarà determinato nell'esatto importo a fine esercizio in conformità a quanto stabilito dall'art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e nel "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per la progettazione" approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 23.06.2009.

Nello stesso documento sono contenute le fattispecie, i criteri, i valori, le procedure e le modalità per l'individuazione e la corresponsione degli incentivi ai sensi della lett. g) comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999.

La destinazione delle risorse viene determinata in modo dettagliato nel seguente prospetto:

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller signature in the middle, and initials on the right. A circled 'Q' is visible on the far right.

Destinazione delle risorse per le pensioni di estrazione delle risorse umane e per la produttività 2011

Artt. 14 e 17 del C.C.N.L. 1998 - 2001

Artt. 4 e 5 del C.C.N.L. biennio economico 2000 - 2001

Artt. 32, 33 e 36 del C.C.N.L. 2002 - 2005

Art. 14 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)	
Risorse destinate nel 1998 al lavoro straordinario, fondo di cui all'art. 31 comma 2 lettera a) del CCNL 06.07.1995 Destinare la parte residua dopo l'applicazione dell'art. 15 comma 1 lettera a) del presente C.C.N.L., sottratte le quote di straordinario ex VII ^A e ex VIII ^A qualifica ora titolari di posizioni organizzative. Riduzione 3% risorse 1999	€ 1.881,74

Art. 17 comma 2 C.C.N.L. 1998 - 2001 (01.04.1999)	
a) Compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 6 C.C.N.L. 31.03.1999)	€ 12.115,28
b) Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria (art. 5 CCNL 31.03.1999) Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED	€ 65.345,00
c) Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato (art. 10 C.C.N.L. 31.03.1999) posizioni organizzative (art.8) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità al personale di ex VIII ^A qualifica funzionale	€ 28.808,34
d) Indennità di turno, rischio ecc. secondo la disciplina degli artt. 11 c. 12, 13 c. 7 e 34 c. 1 lett. f), g) ed h) del D.P.R. 268/1987, dall'art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall'art. 49 del D.P.R. 333/1990 (art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004) e dall'art. 36 C.C.N.L. 14.09.2000	€ 520,00
e) Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, categorie A, B e C	€ 0,00
f) Compensare specifiche responsabilità, categorie B, C e D.	€ 1.000,08
g) Incentivare specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, c. 1, lett. k). Progettazione di opere pubbliche, art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.	€
i) Compensare responsabilità affidate agli archivisti informatici Personale di categoria B, C e D.	€ 180,00

Art. 33 C.C.N.L. 2002 - 2005 (22.01.2004)	
Indennità di comparto	€ 15.277,17

TOTALE (escluso art. 14)	€ 123.245,87
---------------------------------	---------------------

Somma per finanziare alte professionalità (comprensiva quote anni precedenti) rinviata all'anno successivo	€ 0,00
--	--------

TOTALE COMPLESSIVO (compreso art. 14)	€ 125.127,61
--	---------------------

La ripartizione delle risorse sarà quantificata esattamente al termine dell'esercizio a consuntivo e le quote non utilizzate confluiranno nel fondo per la produttività collettiva (art. 17, c. 2, lett. a).

9

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Destinazione delle risorse decentrate

Le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono ripartite nel rispetto della disciplina degli articoli 33,34,36 e 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, nonché dell'articolo 17 del CCNL del 1 aprile 1999 secondo i criteri specificati più sotto. Le risorse eventuali e variabili di cui all'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti aventi carattere di stabilità e ripetibilità.

Progressioni economiche orizzontali

Nel periodo 2011 – 2013 non si prevedono Progressioni Economiche Orizzontali che non potrebbero comunque essere riconosciute economicamente.

Fondo per la produttività

Lettera a) comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L.

Il fondo a disposizione sarà incrementato delle economie derivanti dalle minori spese relative agli altri fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per il lavoro straordinario.

Il fondo sarà ripartito a consuntivo, sulla base dei parametri di categoria, in relazione al raggiungimento degli obiettivi espressi annualmente nei documenti di programmazione aziendale e delle valutazioni della performance individuale e della performance organizzativa, formulate dal Dirigente e dal Direttore, utilizzando il "Sistema di misurazione e di valutazione della performance".

Le risorse saranno ripartite con le modalità sottoindicate in relazione al punteggio complessivo ottenuto nella scheda individuale di valutazione:

Punteggio complessivo conseguito nella scheda di valutazione		Percentuale attribuita della quota disponibile
≤50	Notevole criticità rispetto alle attese	0%
>50 e ≤70	Esistenza di criticità	50%
>70 e ≤90	Posizione ricoperta in modo apprezzabile	80%
>90 e ≤100	Posizione ricoperta in modo significativamente superiore alle attese	100%

Parametri attinenti le categorie:

A	-	100
B	-	120
C	-	140
D	-	160

Il fondo per la produttività per l'anno 2011 viene ripartito con le modalità previste e sulla base dei criteri di merito e delle schede di valutazione stabiliti nel precedente accordo.

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative

Lettera c) comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L.

Il processo di ridefinizione della struttura organizzativa aziendale ha individuato, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. sottoscritto in data 31.03.1999, tre posizioni organizzative da attribuire ai dipendenti di categoria D responsabili delle Aree Amministrative, per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti annuali di programmazione aziendale. I criteri applicativi per l'affidamento degli incarichi e l'ordinamento dell'area delle posizioni organizzative sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16.09.2009.

La retribuzione di posizione viene corrisposta per 13 mensilità ed assorbe tutte le indennità e gli emolumenti economici del salario accessorio.

La retribuzione di risultato sarà determinata con le modalità indicate nello schema di ripartizione delle risorse del fondo per la produttività, nella percentuale attribuita della quota disponibile, in relazione al punteggio complessivo ottenuto nella scheda individuale di valutazione, nei modi e nei tempi previsti dal "Sistema di misurazione e valutazione della performance delle Posizioni Organizzative". Per l'anno 2011 sarà attribuita con le modalità previste e sulla base dei criteri di merito e delle schede di valutazione stabiliti nel precedente accordo.


L'affidamento degli incarichi, la loro durata, la retribuzione di posizione e di risultato vengono determinati nel rispetto della normativa vigente e del C.C.N.L.

Fondo per il pagamento delle indennità di rischio – disagio – turno – reperibilità, ecc.

Lettera d) comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L.

Le indennità, disciplinate dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. n. 268/87, dall'art. 28 del D.P.R. n. 347/83, dall'art. 49 del D.P.R. n. 333/90 (art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004) e dall'art. 36 C.C.N.L. 14.09.2000, vengono corrisposte ai seguenti dipendenti negli importi indicati:

	Adibiti in via continuativa:	Ind. Giornaliera (da € 0,52 a € 1,55)	Importo complessivo annuale presunto
INDENNITA' MANEGGIO VALORI	Economo-gestione fondo cassa (per la quantità di denaro maneggiata)	€ 1,00 giornalieri	€ 260,00
	Agente esattore abbon.ti ATV (per la quantità di denaro maneggiata)	€ 1,00 giornalieri	€ 260,00
TOTALE			€ 520,00

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right with the number '11' written below it. There is also a small circular mark at the bottom right corner.

Fondo per compensare specifiche responsabilità

Lettera f) comma 2 dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999.

Le parti individuano l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C incaricato delle funzioni di:

Responsabile del monitoraggio con il R.S.P.P. degli interventi di adeguamento del patrimonio aziendale e della cura degli adempimenti da attuare in ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dei conseguenti provvedimenti adottati dall'Azienda.

In considerazione del grado di autonomia, del livello di responsabilità e delle conoscenze necessarie per assolvere l'incarico sarà erogata un'indennità di € 1.000,08.

L'indennità sarà corrisposta per dodici mensilità ed erogata dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo. Tale indennità accessoria assorbe ogni altro compenso precedentemente corrisposto allo stesso titolo.

Fondo per incentivare specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, c. 1, lett. k)

Lettera g) comma 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 01.04.1999

Le fattispecie, i criteri, i valori, le procedure e le modalità per l'individuazione e la corresponsione degli incentivi alla progettazione di opere pubbliche sono contenuti nel Regolamento per la ripartizione degli incentivi, adottato in applicazione del 5° comma dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e .i., approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 23.06.2009.

Fondo per compensare responsabilità affidate agli archivisti informatici

Lettera i) comma 2 dell'art. 17 del CCNL del 01.04.1999

Le parti individuano l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C incaricato delle funzioni di:

Responsabile Ufficio gestione SIA per le mansioni affidate nella gestione del sistema informatico e nella costituzione ed aggiornamento dell'archivio dati aziendali.

Sulla scorta del grado di autonomia, del livello di responsabilità e delle conoscenze necessarie per assolvere l'incarico viene corrisposta una indennità mensile di € 15,00 che assorbe ogni altro compenso precedentemente corrisposto allo stesso titolo.


Fondo per il pagamento dell'indennità di comparto

Art. 33 del CCNL del 22.01.2004

L'indennità di comparto viene corrisposta per 12 mensilità ed ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. L'importo, differenziato per categoria, è determinato dall'art. 33 del CCNL 2002 - 2005.

* * * * *


I compensi spettanti al personale in riferimento ai vari fondi sarà corrisposto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura proporzionale al servizio prestato. Il personale assunto a tempo determinato partecipa alla ripartizione delle quote individuali




correlate alla produttività quando il servizio svolto nell'arco dell'anno solare avrà durata superiore ai sei mesi di servizio.

PER LA PARTE PUBBLICA:

Il Direttore con funzioni di presidente VERZA Gabriele




Qualifica unica dirigenziale componente BERTAIOLA Luca




PER LE RSU AZIENDALI:

C.G.I.L./F.P. FINETTO Mirella



C.G.I.L./F.P. STRAMBACI Paolo




C.I.S.L./F.P.S. AMBRA Carla




PER LE OO.SS. TERRITORIALI:

C.G.I.L./F.P. RAMETTA Giorgio



C.I.S.L./F.P.S. ANTOLINI Franco


_____